

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

62° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1986

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno» (525-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione	2, 3
LIPARI (DC)	3
PINTO Michele (DC)	2

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1036)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	4, 5, 6 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	6, 7, 9 e <i>passim</i>
COCO (DC)	4, 5, 8 e <i>passim</i>
COVI (PRI)	19, 20
DE CINQUE (DC)	7, 8, 9 e <i>passim</i>
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione	4, 5, 6 e <i>passim</i>

GALLO (DC)	Pag. 11, 12
LIPARI (DC)	4, 5, 6 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno» (525-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 18 aprile 1985, nel corso della quale il senatore Di Lembo ha svolto la sua relazione.

Pertanto, dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Sono istituiti i posti di presidente della Corte d'appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima. È soppresso conseguentemente il posto di presidente della sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli in precedenza in funzione a Salerno.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Al primo comma, la Camera ha preferito non prevedere la soppressione del posto dell'avvocato generale della Repubblica presso la sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli in precedenza in funzione a Salerno.

Secondo quanto abbiamo già detto, sarebbe opportuno approvare il disegno di legge nel testo pervenuto per evitare altri ritardi che, in questo caso, comporterebbero una impossibilità a funzionare, nella sua pienezza, della predetta Corte. Considerato che l'avvocato generale esiste presso quasi tutte le sezioni di Corte d'appello, non vedo perchè debba essere soppresso alla Corte d'appello di Salerno. Il problema, poi, rientrerebbe in un più ampio procedimento, in una più ampia visione di tutto il funzionamento delle Corti d'appello e della figura stessa dell'avvocato generale.

Rinnovo la preghiera di approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera anche per quello che riguarda la modifica alla parte finanziaria, che prevede un aumento di circa 100 milioni. Si tratta di una cifra modesta che non può ostacolare la volontà del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato. Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

PINTO Michele. Richiamo all'attenzione della Commissione una richiesta formulata dal Presidente della Corte d'appello di Salerno in una lettera indirizzata al Presidente della nostra Commissione, nella quale si sostiene che il primo comma dell'articolo 2 non avrebbe più ragione d'essere: in effetti, mentre esso prevede la elezione del consiglio giudiziario del distretto della Corte d'appello di Salerno nella prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Presidente della Corte d'appello ci comunica che già si è proceduto alla nomina del consiglio, tanto che la Corte d'appello funziona regolarmente. Comunque, non formalizzo alcuna richiesta soppressiva, anche se sarebbe giustificata dalla necessità di evitare possibili problemi interpretativi.

PRESIDENTE. Per nostra maggiore chiarezza, do lettura dell'articolo 2 da noi già approvato e non modificato dalla Camera:

Art. 2.

L'elezione del consiglio giudiziario del distretto della Corte d'appello di Salerno ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214.

Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Salerno, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che non vi siano rischi interpretativi. Il primo comma dell'articolo 2 effettivamente contiene una norma transitoria, ma già il secondo comma stabilisce espressamente che si provvede al rinnovo del consiglio giudiziario, di cui al comma precedente, contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari. Allo stato, il primo comma è assolutamente superfluo, perchè è cessato il periodo di transitorietà, per cui dovremmo sopprimerlo; però la soppressione ci costringerebbe a rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, cosa che vogliamo evitare, tanto più che il comma non ha alcuna incidenza sul funzionamento della Corte d'appello di Salerno.

Comunque, un eventuale emendamento all'articolo 2 non sarebbe proponibile, sul piano procedurale, essendo stato tale articolo approvato nello stesso testo dai due rami del Parlamento.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. La norma è inutile e motivi di coerenza ne chiederebbero la soppressione; ciò peraltro è inibito dal punto di vista procedurale, e comunque — ove fosse possibile — comporterebbe un ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati e un nuovo ritardo per il completo funzionamento della Corte d'appello di Salerno. Sia pure a malincuore ritengo quindi di concordare con il relatore nel lasciare le cose come stanno.

LIPARI. La discussione svolta presso la nostra Commissione dovrebbe, comunque, valere quale interpretazione autentica della norma.

PRESIDENTE. Il rilievo del senatore Lipari mi sembra giusto.

LIPARI. Colgo l'occasione per insistere sulla tesi che da tempo avanzo, cioè che va costituito presso il Guardasigilli un ufficio di coordinamento dell'attività legislativa. Infatti non è pensabile delegare all'attenzione del singolo parlamentare il compito di evitare qualsiasi errore nella formulazione delle norme: ci vuole un ufficio apposito, che abbia poteri di coordinamento anche delle leggi già approvate.

PRESIDENTE. Sono perfettamente d'accordo con lei, senatore Lipari. Ricordo comunque che in proposito è stato presentato un disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

È approvato.

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Prima della votazione finale signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione rivolta al Governo, affinché rimanga agli atti.

Il primo disegno di legge, quello che istituiva la sezione di Corte d'appello a Salerno, fu agganciato ad un precedente disegno di legge che riguardava l'istituzione della Corte d'appello del Molise. I napoletani riuscirono ad intromettersi in quel discorso e fu approvato il disegno di legge istitutivo di una sezione della Corte d'appello a Salerno. Nel dibattito si disse che il Molise più che avere una sezione di Corte d'appello, doveva avere una Corte d'appello autonoma, ma questa iniziativa non fu portata avanti perchè avrebbe procurato notevoli disagi.

Il disegno di legge sulla Corte d'appello di Salerno è ormai arrivato in porto; la Corte funziona regolarmente ed io non voglio discutere se ciò sia bene o male, ma il disegno di legge sull'istituzione di una sezione di Corte d'appello per il Molise è rimasto fermo alla quarta Commissione della Camera dei deputati (atto Camera n. 2146), senza che se ne riprendesse l'esame.

A questo proposito, suggerirei al Governo e ai magistrati del Ministero di leggere un articolo che mi è capitato sott'occhio questa mattina sui «Quaderni della giustizia», scritto da Piero Baiardi, presidente della Corte d'appello di Milano ed intitolato: «Una dimensione regionale per la giustizia» in cui il magistrato cerca appunto di scoprire le connessioni esistenti tra l'ente Regione e la giustizia.

Quindi, il mio voto è favorevole, ma ricordo che vi è un problema ben più importante sul quale il Governo si è già espresso in questo ramo del Parlamento e che il relativo provvedimento è fermo alla Camera dei deputati. Per questo inviterei il Governo anche a sollecitare l'approvazione del disegno di legge relativo non all'istituzione di una nuova Corte d'appello, ma al riconoscimento dell'autonomia della sezione di Corte d'appello di Campobasso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1036)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato», rinviata nella seduta del 15 gennaio scorso.

Riprendiamo in esame il secondo comma dell'articolo 1, sul quale erano stati presentati un emendamento dal relatore ed un subemendamento dal senatore Gallo.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Credo che l'emendamento ed il relativo subemendamento possano essere ulteriormente corretti — e ritengo che anche il Governo sia su questa linea — includendo espressamente il diritto di rivalsa da parte della Cassa nei confronti del notaio responsabile. Questo diritto di rivalsa a mio giudizio già esiste; tuttavia, onde evitare dubbi interpretativi, sarebbe bene che venisse espressamente previsto.

Pertanto la proposta, che tiene conto del dibattito svoltosi nella precedente seduta, è di inserire, dopo il punto n. 7 del secondo comma dell'articolo 1, il seguente: «... a garantire, mediante forme assicurative, anche stipulando convenzioni con istituti di assicurazione ed eventualmente promuovendo apposite organizzazioni a livello regionale, distrettuale o interdistrettuale e fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa nei confronti del notaio responsabile:

il risarcimento dei danni causati dai notai nell'esercizio della loro funzione e della loro attività professionale;

il pagamento delle imposte per conto dei clienti;

il pagamento delle tasse dovute all'archivio notarile e dei contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato e ai consigli notarili».

In tale emendamento è da considerarsi assorbito l'emendamento del senatore De Cinque, illustrato nel corso della precedente seduta, per la parte relativa ai punti sostitutivi del punto n. 8 del secondo comma.

COCO. Se c'è un contratto di assicurazione, il diritto di rivalsa è in contrasto con questo contratto, con il quale ci si può assicurare per i danni che possono derivare da un fatto coperto da assicurazione.

LIPARI. Nella specie il contratto di assicurazione non sarebbe stipulato da colui che in concreto può causare il danno, ma dalla Cassa, nell'interesse quindi del terzo; allora, la Cassa paga quando il danno si verifica, ma ha diritto di rivalsa nei confronti di colui che in concreto ha causato il danno, il che assolve tutte le preoccupazioni che avevo formu-

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

lato l'altra volta rispetto ad una possibile distorsione dei conti e quindi ad una mancata tutela del soggetto debole, perchè questo viene invece garantito.

COCO. La Cassa, quindi, stipula un contratto con l'assicurazione a favore del terzo. La Cassa pertanto paga il premio ed ogni eventuale danno subito per colpa del notaio è coperto dall'assicurazione.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Se la Cassa assicura tutti i notai, ci troviamo di fronte ad un contratto a favore di un terzo. A questo punto, non è la Cassa che paga il premio, ma l'assicurazione.

COCO. La Cassa stipula un contratto di assicurazione e paga il premio. L'assicurazione, ove si verifichi il danno di un terzo, risarcisce tale danno. Quando l'assicurazione risarcisce il danno la Cassa non deve pagare nulla: è solo l'assicurazione che paga. Il diritto di rivalsa, quindi, dovrebbe riguardare il premio. In tal caso, il premio è pagato direttamente dai notai ed il rapporto è più semplice.

Mi sembra invece che l'emendamento, così come formulato, non sia accettabile.

PRESIDENTE. Probabilmente, si vuole fare un riferimento anche alle altre voci, cioè al pagamento delle imposte allo Stato e al pagamento delle tasse dovute all'archivio notarile.

LIPARI. Allora questo discorso, essendo stato posto in premessa, cioè non con riferimento esclusivo al contratto di assicurazione, ha il valore che può avere.

PRESIDENTE. In questo emendamento vi è in effetti una eterogeneità delle ipotesi. Si prevede il risarcimento dei danni causati dai notai nell'esercizio della loro funzione e delle loro attività professionali: sarebbe questa la parte sulla quale il senatore Coco non è d'accordo.

COCO. L'assicurazione è un contratto per il quale la Cassa paga un premio.

LIPARI. Bisogna tener conto del fatto che vi potrebbe essere un'assicurazione che non arrivi all'integrale copertura del danno causato.

Il soggetto che garantisce il risarcimento dei danni causati dai notai e il pagamento delle imposte per conto dei clienti è sempre la Cassa.

Capisco che possano sorgere dei dubbi e delle perplessità, ma il diritto di rivalsa nei confronti del notaio responsabile, a mio giudizio, esiste anche eliminando dall'emendamento l'inciso: «anche stipulando convenzioni con istituti di assicurazione».

Abbiamo parlato del problema della deresponsabilizzazione del notaio. Se la Cassa stipula un'assicurazione a favore del notaio per i danni causati dallo stesso, ed il notaio non è poi soggetto all'obbligo della rivalsa, noi deresponsabilizziamo il notaio. Credo che l'obbligo di rivalsa, ci debba essere in ogni caso. Il notaio responsabile, che fino ad oggi pagava una cauzione irrisoria, deve ora pagare personalmente per i danni.

BATTELLO. Esistono ipotesi di garanzie *ex lege* alle quali richiamarsi per disciplinare questo rapporto che interviene fra il garantito *ex lege* e chi garantisce *ex lege*?

LIPARI. La garanzia *ex lege* prevede però in questo caso solo una possibilità di attivazione da parte della Cassa; non è una garanzia *ex lege* automatica ed obbligatoria.

BATTELLO. Ma nell'emendamento si parla di «garantire»: a mio avviso si tratta di una garanzia *ex lege* all'interno della quale è compresa la garanzia contrattuale che si può attivare con un contratto a favore di un terzo.

LIPARI. Il problema oggi non esiste perchè la Cassa ha una disponibilità esuberante di denaro. Ma non si può escludere che tale situazione si modifichi. In tal caso, rispetto a tutte le indicazioni contenute nell'articolo 1, ci può essere da parte degli organi direttivi della Cassa anche il potere di scelta: se i soldi non sono sufficienti si dovrà pure selezionare quali funzioni privilegiare.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

BATTELLO. Ci sarà un diritto comune delle garanzie *ex lege* alle quali richiamarsi per verificare se la rivalsa, che non era stata originariamente prevista e che oggi si propone di introdurre, deroghi o meno a questo cosiddetto diritto comune *ex lege*.

LIPARI. In ogni caso, la formulazione proposta dal senatore Di Lembo, pur potendo avere un maggiore ambito di applicazione in certi casi ed un minore in altri, mi sembra, tutto sommato, la più affidabile rispetto alle esigenze di fondo del sistema, così come previsto nel disegno di legge governativo, e alle preoccupazioni qui emerse.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non avanza obiezioni sull'emendamento presentato dal senatore Di Lembo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare e atteso l'orientamento della Commissione a fronte della delicatezza, così evidenziatasi, della questione, restano accantonati i relativi emendamenti.

Passiamo all'esame di due emendamenti al punto 7 dell'articolo 1, già presentati dal senatore Russo nella precedente seduta. Ne do nuovamente lettura: «Al punto n. 7 del secondo comma, sopprimere le parole: "per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione", nonché le altre: "e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi"».

Evidentemente, vi era l'intenzione, non condivisa dal presentatore degli emendamenti, di andare incontro alle spese dei notai che devono andare in una sede diversa da quella di prima nomina o da quella dove risiede la famiglia, e che non sia raggiungibile in giornata.

LIPARI. Riguardo al primo emendamento mi rifaccio alle osservazioni del Presidente. La logica infatti è quella di fornire, specie ai notai di prima nomina, la possibilità di collocazione, posto che alternativamente la legge impone la loro presenza in sede. Sono pertanto contrario all'emendamento. Viceversa, riguardo al secondo emendamento ri-

tengo che, effettivamente, se non accettassimo la proposta del senatore Russo finiremmo per determinare una sorta di regalia a vantaggio del notaio, basata su criteri solidaristici, che per di più rimane sull'immobile, quando, in seguito a trasferimento, sarà venduto. Sono, dunque, favorevole al secondo emendamento.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il punto n. 7 potrebbe anche essere considerato superfluo perchè la Cassa del notariato è abilitata alla concessione di mutui e, quindi, anche se sopprimessimo tutto il punto n. 7, la Cassa continuerebbe ad essere abilitata a dare mutui o a pagare interessi per l'acquisto e la costruzione della casa e per l'acquisto e la ristrutturazione dello studio. D'altra parte analoghe norme esistono non solo per i dipendenti pubblici, ma anche per altre casse di ordini professionali come quelle per i medici e per gli ingegneri.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Qui, però, si vuole prevedere anche il contributo parziale al pagamento dei relativi interessi.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. D'accordo, si prevede qualcosa in più, ma per le ragioni che ha già richiamato il Presidente e alle quali si è riferito anche il senatore Lipari, per porre un certo argine a quella che si potrebbe definire una mobilità illecita, lascerei il punto n. 7 così come è. Torno a ripetere, non si innova nulla nel funzionamento attuale della Cassa in ordine a mutui e contributi a favore dei notai, come del resto risulta dai bilanci passati e dal bilancio ultimo della Cassa stessa, dai quali si ha conferma che dette previsioni già esistono.

PRESIDENTE. Che cosa si intende dire con le parole: «contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi»?

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il contributo è affidato alla discrezionalità della Cassa, discrezionalità che c'è sempre stata.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

LIPARI. Per la concessione di mutui, non per gli interessi.

PRESIDENTE. A questo punto, però, debbo far presente la questione formale dell'assenza del presentatore dei due emendamenti.

LIPARI. In tal caso, sarei propenso a fare mio il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Dovrebbe, allora, decadere il primo emendamento soppressivo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al mantenimento del punto n. 7 dell'articolo 1, pur rimettendosi valutazione della Commissione.

La previsione contenuta nel testo governativo ha inteso tener conto delle esigenze dei giovani notai che iniziano la loro attività professionale e che potrebbero trovarsi in condizioni tali da non poter provvedere al soddisfacimento di un bisogno primario, qual è quello della disponibilità di una casa come prima abitazione. Pertanto, il Governo ha inteso mutuare un principio contenuto nell'ordinamento positivo in favore dei pubblici dipendenti i quali, come è noto, possono avvalersi di mutui agevolati e del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Si fa presente altresì che un analogo principio, sia pure con l'esclusione del contributo al parziale pagamento degli interessi, è contenuto nella normativa di altri ordini professionali, quali ad esempio quelli degli ingegneri e dei medici.

In conclusione, si ritiene che la previsione originaria possa essere confermata in quanto è ragionevole ritenere che il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato determinerà l'entità della contribuzione, che non viene fissata legislativamente, con riferimento alle disponibilità concrete della Cassa, secondo i principi di una corretta amministrazione.

Se la Commissione fosse di parere diverso, il Governo auspica che quanto meno la soppressione venga limitata alla contribuzione al parziale pagamento degli interessi da parte della Cassa. Ecco il motivo per cui il

Governo si è rimesso alla votazione della Commissione.

DE CINQUE. Sono contrario alla soppressione della contribuzione al parziale pagamento degli interessi.

LIPARI. Attualmente la disciplina non prevede una rivalsa di interessi. La Cassa stipula convenzioni, probabilmente ottiene degli interessi particolari, ma questi vengono pagati dall'interessato.

DE CINQUE. Ma allora, il concorso della Cassa in che cosa si sostanzia? La Cassa stipula una convenzione con un istituto bancario circa un mutuo a favore di un notaio. Una parte degli interessi su questo mutuo se li accolla la Cassa stessa, come si fa ad esempio per il credito agrario, per il credito industriale.

Caso mai potremmo eliminare l'aggettivo «parziale», prevedendo pertanto il contributo al pagamento dei relativi interessi lasciando alla Cassa la facoltà di decidere l'entità di questo contributo. Per venire incontro alle sue preoccupazioni, lasciamo al consiglio di amministrazione della Cassa la facoltà di contribuire dall'1 per cento al 100 per cento degli interessi.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. A mio parere il problema si risolve sopprimendo questa previsione.

BATTELLO. Esaminiamo il meccanismo. Supponiamo che non ci sia la previsione di convenzionamento e che la Cassa gestisca direttamente il suo fondo. Può dare contributi in conto capitale e contributi in conto interessi. Quindi si può benissimo ipotizzare un contributo in conto capitale e non uno in conto interessi. Perché l'introduzione del meccanismo del convenzionamento deve per forza rendere necessaria la tipologia a livello superiore: mutuo più interessi?

DE CINQUE. Il mutuo non lo dà la Cassa, ma l'istituto bancario.

BATTELLO. Allora perchè si fa la convenzione con l'istituto di credito?

DE CINQUE. Vi è una operazione triangolare: è l'istituto di credito che concede il mutuo al notaio con l'intervento della Cassa del notariato che si accolla la quota degli interessi. È questo il meccanismo più razionale, perchè ciò che grava maggiormente su chi contrae il mutuo è proprio la quota degli interessi.

Oggi invece la Cassa dà un contributo sulle spese di impianto dello studio. Si tratta di un contributo che viene concesso dalla Cassa in base a dei parametri di reddito. Noi invece abbiamo previsto un nuovo meccanismo di intervento, che mi sembra più agevole e più idoneo. D'altra parte, anche altre categorie, come ad esempio i medici, possono stipulare dei mutui per i quali l'ENPAM si accolla la quota degli interessi.

LIPARI. Ho ascoltato l'intervento del rappresentante del Governo. A parte l'inciso riferito ai notai di prima nomina, che non attiene al punto n. 7, ma solo al punto n. 4 dell'articolo 1, questo contributo può essere concesso anche al notaio plurimiliardario che, già anziano, ha un trasferimento. Sono d'accordo con il relatore: non si tratta di un problema di intermediazione della Cassa per consentire la concessione del mutuo diretto da parte dell'istituto. Si tratta invece della concessione di mutuo, come si dice nell'articolo 1; la convenzione riguarda la copertura della Cassa rispetto alla concessione del mutuo. La Cassa, quindi, concede il mutuo: deve essere responsabile dei criteri in base ai quali concedere tale mutuo e deve esserci un criterio di verifica in sede sociale.

Non si può inserire una norma che stabilisce la riduzione degli interessi. Questo meccanismo infatti non ha nulla a che fare con la situazione contemplata dal punto n. 4 del secondo comma dell'articolo 1. Diventa invece uno strumento in base al quale la Cassa, da meccanismo di tutela solidaristica della categoria, e quindi del soggetto più debole, finisce per diventare uno strumento di intermediazione bancaria a favore dei soggetti economicamente privilegiati. Considero questo uno snaturamento della logica stessa del disegno di legge così come illustrata nella relazione che lo accompagna.

Vorrei quindi che fosse eliminato l'inciso e che, nella misura astrattissima in cui i lavori preparatori possono servire ad interpretare il testo, la sua eliminazione fosse intesa come criterio in forza del quale il meccanismo di concessione del mutuo risponda a criteri di valutazione rigorosa. La Cassa è libera di concedere il mutuo agli interessi che essa impone, non a quelli che vengono imposti direttamente dal soggetto terzo.

Pertanto, mi dichiaro ancora una volta d'accordo sulla soppressione dell'inciso, alla fine del punto n. 7 del secondo comma dell'articolo 1: «e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi». Inoltre, il discorso sulla casa sarebbe stato più opportunamente inserito nel punto n. 4 del secondo comma dell'articolo 1.

DE CINQUE. L'osservazione del senatore Lipari, cioè di collegare questo discorso alla situazione prevista nel punto n. 4 del secondo comma dell'articolo 1 mi trova d'accordo.

Sarà poi il Consiglio del notariato a stabilire quali sono i limiti del disagio economico.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. I punti n. 4 e punto n. 7 del secondo comma dell'articolo 1 riguardano due fattispecie diverse.

Il punto n. 7 è stato introdotto per dare un contributo ai notai che intendono costruirsi la casa. Se dobbiamo sopprimere questo richiamo al parziale pagamento degli interessi, facciamolo pure. Tuttavia non trasferirei la materia di cui al punto n. 7 al punto n. 4 del secondo comma dell'articolo 1, in quanto il punto n. 7 è motivato da una logica diversa e diversi sono i suoi obiettivi.

PRESIDENTE. Il relatore, quindi, accede all'ipotesi di soppressione delle parole: «e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi» alla fine del punto n. 7 del secondo comma dell'articolo 1, ma ritiene che il punto n. 7, per il resto, debba rimanere intatto e così pure il punto n. 4 dello stesso secondo comma dell'articolo 1.

COCO. Bisognerebbe dire allora che la Cassa concede essa stessa il mutuo al notaio.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

DE CINQUE. Ciò non è possibile tecnicamente: per questo si prevede la convenzione con gli istituti di credito. Ci sono numerosi esempi, nella legislazione creditizia, di questo tipo di intervento in cui l'ente pubblico si accolla una quota degli interessi in favore del mutuatario. Ci sono istituti di credito abilitati proprio a queste operazioni.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. La Cassa non istruisce di volta in volta le pratiche di mutuo. Si stabilisce invece una convenzione, una volta per tutte, per i mutui che devono essere concessi. Il notaio, pertanto, non è libero di scegliersi l'istituto di credito, perchè, come ho già detto, è la Cassa che stipula delle convenzioni con gli istituti di credito per poi concedere mutui ai notai.

DE CINQUE. Ma è l'istituto di credito che è abilitato a ciò. In caso contrario la Cassa del notariato diventerebbe una banca; il che è impensabile.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. La Cassa fa una convenzione, non diventa un istituto di credito.

LIPARI. Se quanto dice il senatore De Cinque è corretto — io non sono abbastanza informato — allora il punto n. 7 andrebbe formulato facendo riferimento non alla stipulazione di mutui, ma soltanto alla stipulazione di apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In base alla legge è la Cassa che provvede al mutuo. Non c'è nessun altro.

DE CINQUE. Quando si legge che la Cassa provvede alla concessione di mutui stipulando apposite convenzioni con istituti di credito e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi, mi pare che l'intenzione di chi ha scritto il testo sia quella di stabilire che il pagamento degli interessi faccia carico al mutuatario e che la Cassa contribuisca al pagamento.

BATTELLO. A mio avviso si deve stabilire con chiarezza che, attraverso una opportuna formulazione, la convenzione che la Cassa fa con l'istituto di credito è a contributo del pagamento degli interessi. Il resto è affidato all'iniziativa del notaio, nel senso che il notaio fa la domanda per il mutuo all'istituto di credito e poi subentra la convenzione con la Cassa, in forza della quale, sul mutuo così costituito, si ha il contributo sugli interessi. Solo questo deve essere il meccanismo e deve risultare chiaro anche nei confronti della garanzia, qualora il notaio non rimborsasse il mutuo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Dobbiamo chiarire che cosa si vuole stabilire, perchè secondo quanto si sta dicendo sembrerebbe inutile far riferimento alla concessione di mutui. Si vuole stabilire che la Cassa provvede solo al pagamento parziale degli interessi sui mutui che il notaio contrae? Questo si vuole? Ripeto, la Cassa ha già il diritto di concedere mutui, indipendentemente dalla possibilità oggettiva a farlo, data la non sufficiente disponibilità di fondi segnalata anche dal presidente del consiglio di amministrazione; pertanto è inutile scriverlo nel disegno di legge. Io sarei favorevole a mantenere l'articolo così come è, in quanto prevede che la Cassa conceda mutui attraverso convenzioni con gli istituti di credito. Ma se non si vuole questo, allora il riferimento deve essere solo al contributo per il pagamento degli interessi sui mutui ottenuti dai notai.

COCO. Allo stato non sappiamo con precisione se la Cassa fa mutui con denaro proprio. Se è così, potrebbe concedere mutui anche a tasso agevolato e si potrebbe anche scriverlo nel provvedimento. Altrimenti l'intervento della Cassa ha un senso soltanto qualora si accoli una parte degli interessi che il mutuatario deve pagare alla banca che concede il mutuo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Ma è inutile far risultare nel provvedimento una facoltà che la Cassa già ha.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

DE CINQUE. Ma c'è una norma di legge nell'ordinamento attuale della Cassa del notariato che consenta la concessione di mutui ai notai? Non mi pare.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Non c'è una previsione apposita, ma chi può vietare alla Cassa di concedere mutui?

DE CINQUE. Attualmente la Cassa non può concedere mutui. È proprio qui il significato innovativo della norma di legge, come è detto chiaramente nella relazione che precede il provvedimento in esame: «Pertanto, alla concessione di contributi per l'impianto dello studio di notai di prima nomina, già riconosciuta, si è aggiunta la previsione della concessione di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione o costruzione sia dello studio che della casa da adibire a prima abitazione». Il provvedimento in esame dà alla Cassa questa facoltà, anche perché l'esercizio della concessione di mutuo rientra nell'attività creditizia e va quindi inquadrata in una certa prospettiva legislativa. Tant'è vero che gli altri enti ce l'hanno per legge. Ricordiamoci che la Cassa venne creata 50-60 anni fa.

Ora qui dobbiamo distinguere se è la Cassa che deve concederli direttamente oppure se li concede l'istituto di credito nei confronti del quale la Cassa interviene con un contributo, oppure entrambi.

In ogni caso, lascerei il testo così com'è, perché altrimenti dovremmo prevedere concessioni di mutui o direttamente o stipulando apposite convenzioni con gli istituti.

COCO. In effetti, dovrebbe essere proprio così: o direttamente o stipulando convenzioni con gli istituti di credito, assumendo il parziale pagamento degli interessi.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. In questo modo si sottrarrebbe alla valutazione del consiglio di amministrazione la possibilità di concedere contributi. Infatti, non è detto che il consiglio di amministrazione non fissi un limite e non stabilisca di voler dare il mutuo e dei contributi solo a quanti non raggiungano un determinato reddito.

DE CINQUE. È per questo motivo che la dizione proposta dal Governo mi sembra sia quella che crea meno equivoci. Sarà la Cassa ad individuare i notai che non arrivano ad un certo reddito. Essa può anche «scalettare» questi contributi, come ad esempio è previsto per l'edilizia economica popolare: sapete che in questo caso vi sono interessi diversi a seconda del reddito dei soggetti.

BATTELLO. Si potrebbe modificare il testo nel senso di stabilire che le convenzioni hanno per oggetto proprio il parziale pagamento dei relativi interessi.

DE CINQUE. Una previsione del genere sarebbe ancora più limitativa perché vincolerebbe ancora di più l'attività della Cassa, mentre è stato detto da più parti che dobbiamo lasciare al consiglio di amministrazione della Cassa una certa facoltà operativa.

BATTELLO. Però, secondo la formulazione attuale, l'oggetto della convenzione è «anche» il pagamento degli interessi: ciò significa che in primo luogo è il mutuo stesso.

PRESIDENTE. Leggendo il punto n. 7 com'è attualmente nel testo proposto dal Governo, ritengo che la Cassa non possa concedere mutui direttamente, ma possa semplicemente stipulare convenzioni con gli istituti di credito aventi per oggetto la concessione di mutui. Quindi una previsione del genere mi sembra limitativa dei poteri di cui si parla che non so se esistano o meno. L'aiuto che la Cassa può dare riguarda solo un parziale contributo agli interessi da pagare.

BATTELLO. Se questa è la *voluntas*, rendiamola chiara e togliamo quell'«anche» nell'emendamento.

DE CINQUE. Considero limitativa questa ipotesi perché la Cassa potrebbe decidere di fare anche altri tipi di intervento. Ad esempio, potrebbe, invece di dare un mutuo al notaio, liquidare gli interessi capitalizzandoli e dandoli in un'unica soluzione, stabilendo un eventuale sistema di rimborso con l'istituto di credito. Può essere che il notaio pre-

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

ferisca, piuttosto che avere un bonifico sugli interessi parziali, ricevere una capitalizzazione degli interessi in un'unica soluzione, cosa che per esempio la legislazione vigente prevede in materia di edilizia da parte delle Regioni.

GALLO. Ma, accettando la proposta del senatore Battello, la concessione di mutui rimarrebbe o no?

PRESIDENTE. Rimarrebbe, ma come semplice enunciazione, perchè la realtà sarebbe rappresentata solamente dalla stipulazione di convenzioni con gli istituti di credito per questi mutui.

GALLO. Qui in realtà ci troviamo di fronte a tre rapporti. Il mutuo viene concesso dalla Cassa, la quale non ha fondi e provvede attraverso apposite convenzioni con istituti di credito: qui sorge il secondo rapporto tra la Cassa e l'istituto di credito. Inoltre, la Cassa, oltre a provvedere a questa concessione, contribuisce al parziale pagamento dei relativi interessi, sempre però per mezzo di un sistema di finanziamento che passa attraverso la convenzione con gli istituti di credito.

Dal punto di vista contenutistico, qui c'è soltanto da fare la scelta politica se vogliamo arrivare alla possibilità di concessione del mutuo o se ci limitiamo soltanto al contributo agli interessi. Il meccanismo rimane sempre lo stesso: rapporto notaio-Cassa-istituto di credito. Dobbiamo stabilire qual è l'oggetto: soltanto il mutuo o gli interessi?

BATTELLO. Ma quella che viene chiamata concessione di mutuo non è altro che la stipula effettuata dalla Cassa con un istituto di credito, in forza di una convenzione che ha per oggetto l'impegno da parte della Cassa stessa di contribuire al pagamento degli interessi.

GALLO. Il mutuo al notaio è concesso dalla Cassa. Lo strumento finanziario attraverso il quale la Cassa provvede è la convenzione con l'istituto di credito.

Il meccanismo previsto al punto n. 7 del secondo comma dell'articolo 1 è estrema-

mente limpido: si prevede una assunzione da parte della Cassa e la predisposizione di uno strumento finanziario.

BATTELLO. Ma se si volesse essere perentori e chiari fino in fondo bisognerebbe dire, con la logica del senatore Lipari, che la Cassa provvede alla stipula di convenzioni per la concessione di mutui.

GALLO. In questo modo, però, si eliminerebbe la possibilità della concessione di un mutuo diretto. La chiarezza del discorso vorrebbe che il gerundio «stipulando» fosse preceduto da un «anche».

LIPARI. Ma si vuole prevedere la concessione di mutuo con modalità che non si sono previste neanche per le ipotesi più drammatiche — il notaio di prima nomina, i casi di necessità — configurando una situazione di puro vantaggio?

GALLO. Questo attiene al merito, alla scelta. Il meccanismo, invece, mi sembra estremamente limpido e credo lo sarebbe ancora di più ove introducessimo prima dell'espressione: «stipulando le convenzioni», un «anche»; in tal caso lo stipulare le convenzioni non sarebbe imperativo.

BATTELLO. Vogliamo introdurre questa nuova ipotesi limitandola al contributo degli interessi o vogliamo realizzarla fino in fondo con uno sfondamento, cioè con il pagamento del mutuo come tale?

DE CINQUE. Ma il mutuo si compone, in ogni caso, di capitale e interessi.

BATTELLO. Esaminiamo la legislazione agevolativa vigente. C'è, ad esempio, la convenzione che le Regioni stipulano con gli istituti di credito per il pagamento degli interessi. Se si vuole poi addirittura rimborsare il mutuo non in via di garanzia, ma in via diretta, lo si può fare. Ma questo meccanismo non è frequente; il credito agevolato prevede solo il contributo al pagamento degli interessi.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

PRESIDENTE. Se si accedesse però all'ipotesi che è stata qui avanzata, si introdurrebbe un cambiamento radicale.

DE CINQUE. Signor Presidente, ribadisco il parere che avevo precedentemente espresso: manteniamo il testo così come formulato dal Governo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. L'ordinamento della Cassa del notariato non vieta la possibilità di concessione del mutuo. Tutto è affidato a regolamenti del Ministero di grazia e giustizia. Infatti, nella vecchia legge era prevista anche la possibilità di concedere mutui a cooperative. Pertanto, sempre che ciò sia consentito dai regolamenti del Ministero di grazia e giustizia, la Cassa può concedere il mutuo direttamente.

PRESIDENTE. La formulazione del Governo appare inesatta. Si dice infatti che alla concessione di contributi per l'impianto dello studio dei notai di prima nomina, già riconosciuta, si è aggiunta — e qui si sottintende implicitamente che non era ancora riconosciuta — la concessione di mutui per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il motivo è il seguente: la Cassa non ha fondi disponibili per concedere questi mutui e allora si avvale della possibilità di stipulare convenzioni con gli istituti di credito abilitati alla concessione degli stessi. È la Cassa quindi che ha il rapporto con l'istituto di credito. Si è richiamato spesso il paragone con le Regioni: queste molto spesso hanno contratto apposite convenzioni per la concessione di mutui a favore dei comuni. Il mutuo, però, è a carico della Regione.

Sono pertanto dell'avviso di non apportare cambiamenti.

GALLO. Ribadisco la proposta che ho precedentemente avanzato: introdurre la parola «anche» prima dell'espressione «stipulando le convenzioni»; in tal modo questo non sarebbe un obbligo tassativo.

LIPARI. Ma con ciò si viene a determinare una situazione addirittura peggiore. Si concederebbero mutui non a chi, sempre nella categoria del notariato, versa in condizioni di disagio, ma ai soggetti economicamente più forti, introducendo un meccanismo altamente distortivo. Potendo concedere mutui senza interessi, la Cassa potrebbe decidere di concederlo anche al notaio miliardario.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Sono del parere che l'articolo non vada modificato. Poiché stiamo discutendo da un'ora e si confondono sempre più le idee, direi di accantonare questo comma dell'articolo 1, che voteremo successivamente, con l'intesa, però, che chi vuole presentare emendamenti potrà farlo, ma senza ulteriori discussioni poiché la materia è stata già dibattuta ampiamente.

Poiché già nella sistematica dell'articolo si dice cosa può fare la Cassa del notariato (può concedere mutui attraverso convenzioni con istituti di credito), non si vede il motivo perché il punto n. 7 non possa dire che la Cassa è abilitata a concedere contributi in conto interessi anziché mutui.

PRESIDENTE. Siccome è passata un'ora e un quarto discutendo sul punto n. 7, invito gli interessati a presentare ora eventuali emendamenti per la prossima seduta, che senza discussione saranno votati.

Pertanto, poiché non ci sono osservazioni, rimane accantonato l'articolo 1.

Il senatore De Cinque ha proposto un emendamento già da lui illustrato nella precedente seduta, tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 1-bis

La Cassa nazionale del notariato è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Le delibere adottate dai competenti organi della Cassa nazionale del notariato di cui alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge, sono soggette all'approvazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

Il Ministero di grazia e giustizia, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della delibera trasmessa a cura della Cassa, può, con rilievi di mera legittimità, restituire il progetto di delibera invitando la Cassa ad una nuova deliberazione con previo riesame. Nella nota con cui si restituisce il testo della delibera il Ministro deve espressamente indicare le norme di legge e/o di grado equiparato che sono state violate.

Tali rilievi sono trasmessi congiuntamente, per conoscenza, anche al presidente del Collegio dei revisori della Cassa. Trascorso il termine di 60 giorni dalla ricezione, le delibere diventano comunemente esecutive».

DE CINQUE. Il controllo è già previsto nell'articolo 2, però nel testo del disegno di legge non sono regolati il meccanismo e i rapporti tra il Ministero di grazia e giustizia e la Cassa nazionale del notariato. Le delibere della Cassa sono soggette all'approvazione ministeriale e si stabilisce un termine entro il quale il Ministero può muovere i rilievi di legittimità passato il quale, se il Ministero non ha esercitato il suo controllo, la delibera diventa esecutiva. In caso contrario la vigilanza resterebbe affidata alla pura discrezionalità sia come modalità che come termine.

PRESIDENTE. Siamo sicuri che non esista già una normativa al proposito?

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. C'è nella legge 20 marzo 1975, n. 70.

PRESIDENTE. Infatti nella legge n. 70 del 1975 c'è una norma di carattere generale che riguarda tutti i rapporti tra Ministeri vigilanti ed enti vigilati. Perché, lei, senatore De Cinque, nonostante l'esistenza di una legge di carattere generale, propone questa modifica?

DE CINQUE. Al fine di modificare qualcosa riguardo il termine e il concerto col Ministero del tesoro, di cui in questa formulazione non c'è bisogno.

PRESIDENTE. Sarebbe dunque una norma speciale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Non sono favorevole a questo emendamento perché credo non si possa, innanzitutto, eliminare — come propone l'emendamento — il previsto controllo del Ministero del tesoro.

D'altra parte il silenzio-assenso previsto dall'emendamento mi sembra, per quanto riguarda il rapporto di vigilanza tra Ministero di grazia e giustizia e il consiglio di amministrazione della Cassa, un po' eccessivo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto attiene al contenuto del potere di vigilanza attribuito al Ministero di grazia e giustizia sugli atti di amministrazione della Cassa nazionale del notariato debbo osservare che il sistema proposto dall'emendamento del senatore De Cinque contrasta nettamente con l'articolo 29 della legge n. 70 del 1975 che stabilisce quali delibere degli enti pubblici devono essere sottoposte al controllo dei Ministeri.

Rilevo in proposito che la sopracitata legge contiene la normativa alla quale devono uniformarsi i singoli enti specificamente menzionati nella tabella allegata alla legge stessa. In questa è compresa, proprio per prima, la Cassa nazionale del notariato e, nell'elencare le delibere, l'anzidetta legge ha mantenuto fermo il principio generale che presiede all'amministrazione degli enti pubblici secondo cui, all'autonomia gestionale che ad essi va riconosciuta, deve corrispondere la responsabilità degli amministratori.

Con l'emendamento in esame, detta responsabilità viene estesa per tutta la materia di amministrazione all'organo vigilante anche se il controllo, come dice la legge, è di mera legittimità. Tale controllo, come è noto, nel sistema vigente è invece devoluto espressamente per legge alla Corte dei conti che ne viene investita in occasione delle ispezioni che periodicamente vengono effettuate dal competente organo del Ministero del tesoro.

Sono queste le ragioni per le quali il Governo esprime parere nettamente contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Prego il senatore De Cinque di ritirare l'emendamento.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

DE CINQUE. Signor Presidente, non condivido l'osservazione del rappresentante del Governo, che ha interpretato in modo errato l'emendamento, la cui approvazione, così come è formulato, non estenderebbe affatto al Ministero che esercita la vigilanza tutta la responsabilità perchè, comunque, il controllo della Corte dei conti sarebbe mantenuto. Ritengo quindi che le considerazioni svolte dal Governo non siano pertinenti; anzi, a mio avviso, si faciliterebbe la procedura, soprattutto tenuto conto del dispositivo del silenzio-assenso, di cui sottolineo la particolare opportunità. Già nella pratica attuale, abbiamo avuto esempi di delibere della Cassa nazionale del notariato (come quelle in materia di aumenti periodici delle pensioni) che sono rimaste giacenti per mesi e mesi presso il Ministero, provocando forti proteste da parte della categoria interessata. Pertanto, ripeto, sarebbe assai opportuno introdurre questo meccanismo.

Comunque, considerato il parere contrario espresso al riguardo da parte del relatore e del Governo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Effettivamente, l'articolo 29 della legge n. 70 del 1975 non offre alcuna garanzia circa il rispetto del termine. Però in questo modo si creerebbe un regime di privilegio a favore della Cassa nazionale del notariato. Tutti hanno gli stessi diritti.

Semmai, potrebbe essere opportuno valutare l'introduzione di un dispositivo di silenzio-assenso per le procedure di controllo e di vigilanza su tutti gli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975.

BATTELLO. Comunque, è opportuno mantenere il concerto del Ministro del tesoro nella procedura di controllo.

PRESIDENTE. Sono d'accordo; del resto, anche il relatore lo ha rilevato.

A questo punto, avendo ritirato il senatore De Cinque il suo emendamento, passiamo all'esame dell'articolo 2.

Ne do lettura:

Art. 2.

Organi della Cassa nazionale del notariato sono:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il comitato esecutivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

I predetti organi restano in carica tre anni.

La Cassa nazionale del notariato è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

È approvato.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione è composto di diciotto membri, di cui quindici eletti tra i notai in esercizio e tre cooptati tra i notai in pensione.

I notai in esercizio sono eletti in unica data, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella, allegato A, annessa alla presente legge.

Le elezioni dei quindici notai in esercizio vengono indette dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed hanno luogo presso le sedi dei consigli notarili con l'osservanza delle norme vigenti per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato.

Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice la prima adunanza del consiglio.

Nella predetta adunanza i membri eletti procedono all'integrazione del consiglio mediante la nomina a scrutinio segreto di tre notai in pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.

Il Ministro di grazia e giustizia, verificata la regolarità delle elezioni dei notai in pen-

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

sione, procede alla proclamazione degli eletti e ordina che siano pubblicati i nomi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Do ora lettura dell'allegato richiamato nell'articolo:

ALLEGATO A

Tabella che determina le zone per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato

Zone	Circoscrizioni di Corti di appello comprendenti i distretti notarili di ciascuna zona	Numero dei membri del cons. amm. per ciasc. zona
I	Torino, con esclusione dei distretti riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona	1
II	Genova, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona I	1
III	Milano	1
IV	Brescia e Trento	1
V	Venezia e Trieste	1
VI	Bologna	1
VII	Firenze	1
VIII	Roma, Perugia e Cagliari	2
IX	Ancona e L'Aquila	1
X	Napoli, con esclusione dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino	1
XI	Bari e Lecce, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona X	1
XII	Catanzaro e Potenza	1
XIII	Catania e Messina	1
XIV	Palermo e Caltanissetta	1
	Totale	15

A questo articolo il senatore De Cinque ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: «La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale del notariato».

DE CINQUE. Signor Presidente, l'emendamento è molto chiaro nella sua formulazione. Con esso si stabilisce l'incompatibilità della carica di membro del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato con quella di componente del Consiglio nazionale del notariato.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore De Cinque, in quanto appare in linea con uno degli obiettivi generali della legge, che tende appunto a distinguere più nettamente il Consiglio dalla Cassa nazionale del notariato.

A mio avviso, è giusto che il Consiglio nazionale del notariato, che oltretutto è organo propulsivo e di controllo, non presti, per così dire, propri componenti al consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato. Ribadisco pertanto il mio parere favorevole all'emendamento in esame.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, ad avviso del Governo, l'emendamento proposto dal senatore De Cinque non appare necessario sia perchè i due organismi sono già nettamente distinti ed autonomi secondo la legge, per cui non sussiste alcuna causa di incompatibilità tra la carica di membro dell'uno e quella dell'altro, sia perchè potrebbe verificarsi una limitazione dell'elettorato passivo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Non comprendo la preoccupazione espressa dal Sottosegretario. Vorrei far rilevare che si tratterebbe di una mera incompatibilità, non di ineleggibilità. Non vi sarebbe alcuna limitazione dell'elettorato passivo. Il componente del consiglio di amministrazione della Cassa che intenda essere eletto nel Consiglio nazionale del notariato si dimetterà dalla carica.

DE CINQUE. È una questione di incompatibilità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore De Cinque, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: «La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale del notariato».

È approvato.

Se non si fanno osservazioni, metto ora ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvato anche l'allegato A.

È approvato.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il segretario.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere eletti o cooptati per più di due trienni consecutivi.

I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti, con decreto ministeriale, dai notai in esercizio che nella graduatoria, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente.

I notai in pensione, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti con decreto ministeriale, secondo la procedura prevista nell'articolo 3, quinto comma.

I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

È approvato.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- 1) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- 2) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante;
- 3) delibera, su proposta del comitato esecutivo, l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
- 4) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni del comitato esecutivo;
- 5) delibera, su proposta del comitato, il regolamento organico del personale e le sue modifiche, l'ordinamento dei servizi, nonché la nomina del direttore generale;
- 6) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

LIPARI. Signor Presidente, vorrei alcuni chiarimenti. In particolare, in relazione alle attribuzioni previste all'articolo 1, chi provvede in concreto alle delibere relative alla concessione di contributi o di mutui, di cui, rispettivamente, ai punti n. 4 e n. 7 del secondo comma del suddetto articolo? Tali delibere non sono singolarmente indicate tra le attribuzioni del consiglio di amministrazione. Chi le fa in concreto? Nell'articolo 5, infatti, si parla di criteri di carattere generale, si fa riferimento all'investimento delle disponibilità patrimoniali (e l'investimento non è nè la concessione nè l'erogazione dei mutui), ma non è chiara l'effettiva competenza del consiglio di amministrazione in ordine agli atti di gestione con riguardo alle attribuzioni di cui all'articolo 1. Chi compie in concreto questi atti?

PRESIDENTE. Ma non è sufficiente quanto indicato al punto n. 6 dell'articolo 5, cioè la dizione: «esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge»? A mio avviso, si fa riferimento a tutte le attribuzioni previste nell'articolo 1.

LIPARI. Secondo me, in una formulazione più corretta, questo dovrebbe essere specificato.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

BATTELLO. Nel successivo articolo 8, al punto n. 4, si parla di liquidazione delle pensioni, dell'indennità di cessazione e degli assegni integrativi di cui ai punti n. 1, n. 2 e n. 3 dell'articolo 1 e, prima, al punto n. 2 del medesimo articolo, di esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione.

LIPARI. Ma gli aspetti delicati, cioè i punti n. 4 e n. 7 dell'articolo 1, su cui peraltro la Commissione ha ampiamente discusso, non sono indicati nè nell'articolo 5 nè nell'articolo 8. Comunque, vi dovrebbe provvedere il consiglio di amministrazione e non il comitato esecutivo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. A meno che il consiglio di amministrazione non deleghi il comitato esecutivo.

BATTELLO. All'articolo 8 si prevedono le competenze del comitato esecutivo. Forse si può ricavare da questo.

LIPARI. Volevo soltanto un chiarimento.

PRESIDENTE. È bene che risulti che la dizione di cui al punto n. 6 dell'articolo 5 fa riferimento (almeno a mio avviso) a tutte le attribuzioni previste nell'articolo 1, salvo le competenze del comitato esecutivo che saranno discusse in sede di articolo 8.

Ritengo che la Commissione concordi con la mia interpretazione. Poichè non si fanno obiezioni, così resta stabilito.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Il senatore De Cinque ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 5-bis.

Il consiglio di amministrazione stabilisce la percentuale annua in base alla quale determinare il trattamento di quiescenza, l'indennità di cessazione ed il trattamento di

reversibilità, tenuto conto dell'anzianità di esercizio professionale e dell'ammontare dei contributi versati da ciascun notaio, secondo i seguenti criteri:

a) a ciascun notaio che cessa l'attività professionale, compete separatamente un trattamento di quiescenza e un'indennità di cessazione minimo il cui corrispettivo importo annuo è pari alla percentuale fissata annualmente dalla Cassa calcolata sulla media, relativa ad un anno e ad un notaio, dei contributi versati dai notai in esercizio nei due anni che precedono quello di cessazione e rapportato all'anzianità del notaio in quiescenza;

b) a ciascun notaio il quale, alla data di cessazione avrà versato, negli ultimi dieci anni solari di esercizio, una contribuzione media superiore fino al 50 per cento rispetto a quella nazionale di contribuzione nello stesso periodo temporale riferita ad un notaio, spetterà un aumento del trattamento minimo di quiescenza e di indennità di cessazione pari alla metà della stessa percentuale di maggior versamento della contribuzione stessa;

c) a ciascun notaio il quale, alla data di cessazione, avrà versato, negli ultimi dieci anni solari di esercizio, una contribuzione superiore di oltre il 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento rispetto a quella nazionale di contribuzione, nello stesso periodo temporale riferita ad un notaio, spetterà, oltre all'aumento di cui al punto b), un ulteriore aumento del trattamento di quiescenza e di indennità di cessazione pari ad un terzo della parte di percentuale, riferita alla media di cui sopra, compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento della maggior contribuzione versata.

Il consiglio di amministrazione accerta, entro il 30 maggio di ogni anno, in proporzione percentuale, l'aumento delle contribuzioni dei notai in esercizio riferita all'anno precedente ed adegua in pari proporzione il minimo di cui al precedente punto a).

Le pensioni indirette e di invalidità vengono concesse ai soggetti e secondo i criteri stabiliti dalla delibera del 21 ottobre 1955, approvata dal Ministero di grazia e giustizia il 10 novembre 1955.

Tutte le pensioni dirette e indirette, in essere all'entrata in vigore della presente legge, verranno adeguate con i criteri di cui al presente articolo nella misura massima consentita».

DE CINQUE. Propongo di accantonare l'esame dell'emendamento da me presentato. La materia, infatti, richiederà un particolare impegno, in quanto innovativa dei criteri di determinazione del trattamento di quiescenza, dell'indennità di cessazione e del trattamento di reversibilità dei notai.

PRESIDENTE. Su proposta del presentatore e poichè non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo aggiuntivo è accantonato.

Passiamo all'articolo 6.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè della materia da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con la ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.

Per la validità dell'adunanza del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

È approvato.

Art. 7.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonchè il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

Il presidente può delegare al vice presidente funzioni di sua spettanza.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8, al quale è stata apportata una correzione di carattere puramente formale. Ne do lettura:

Art. 8.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri, eletti fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) predisposizione dei bilanci;
- 2) esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
- 3) autorizzazione delle spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;
- 4) liquidazione delle pensioni, della indennità di cessazione e degli assegni integrativi di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 2 dell'articolo 1;
- 5) adozione di delibere su ogni altra materia delegata di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Per la validità dell'adunanza del comitato è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Contro le deliberazioni del comitato è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione della deliberazione.

Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del ricorso senza che il consiglio si sia pronunciato, lo stesso si intende respinto.

È approvato.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di presidente;

un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

due membri effettivi ed uno supplente designati dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti nominati su designazione del Consiglio nazionale del notariato rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio che li ha designati.

I revisori dei conti esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

DE CINQUE. Per simmetria con l'emendamento proposto all'articolo 3, dove abbiamo stabilito una certa incompatibilità, ritengo che si debba considerare incompatibile la carica di componente del Consiglio nazionale del notariato con quella di membro del collegio dei revisori dei conti. Pertanto, propongo di sostituire, alla fine del primo comma, alle parole: «anche tra i propri componenti», le altre: «all'infuori dei propri componenti».

COVI. Ma qui si tratta di una forma di controllo, per cui non appare necessario stabilire una incompatibilità.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla valutazione della Commissione, ma anche io sono del parere del senatore Covi.

DE CINQUE. Non insisto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Art. 10.

Il direttore generale della Cassa è assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, previo accertamento da parte di una Commissione, nominata secondo le norme specificate nel regolamento che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha facoltà di fare intervenire il direttore generale, a titolo consultivo, alle sedute del consiglio e a quelle del comitato esecutivo.

Il relatore, senatore Di Lembo, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

«Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità delle prestazioni di carattere istituzionale. Tali provvedimenti saranno sottoposti a ratifica da parte dell'organo competente nella prima seduta utile».

Uguale emendamento è stato presentato anche dai senatori Battello e Ricci.

Per parte mia, presento il seguente emendamento, sostitutivo del secondo comma: «Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Devo far presente che, dopo una più attenta riflessione, il secondo periodo dell'emendamento da me proposto potrebbe rivelarsi inopportuno. Infatti, si verrebbe a creare un contrasto tra questa norma e il punto n. 3 del precedente articolo 8, il quale già prevede un'autorizzazione a favore del comitato esecutivo per le spese straordinarie e d'urgenza, sottoposte successivamente alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Per cui, aderendo alla tesi del Governo, ritengo che questa seconda parte debba essere soppressa.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

BATTELLO. A mio avviso, non c'è perfetta identità di contenuto fra il provvedimento di urgenza del direttore generale e quello del comitato esecutivo, in quanto quest'ultimo ha il potere di adottare provvedimenti di urgenza per le spese straordinarie, mentre qui si fa riferimento ai provvedimenti indifferibili «necessari a garantire la continuità delle prestazioni di carattere istituzionale».

DE CINQUE. La spesa straordinaria e urgente può essere anche un fatto nuovo sopravvenuto, mentre con la continuazione delle prestazioni queste sono già in erogazione.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. A questo proposito ha ragione il collega Michele Pinto che dice: perchè questa funzione al direttore generale e non al presidente?

D'altra parte, se noi esaminiamo i compiti del consiglio di amministrazione e li vediamo in relazione ai compiti del comitato esecutivo, ci rendiamo conto che il direttore generale in base a questa norma non potrebbe poi fare granchè. Infatti, il consiglio di amministrazione corrisponde il trattamento di quiescenza, liquida le indennità di cessazione, corrisponde a favore del notaio gli assegni integrativi degli onorari percepiti, concede contributi per l'impianto di studi, concede borse di studio e sussidi e provvede al soddisfacimento di ogni altro onere imposto a suo carico da disposizioni di legge. Se guardiamo a queste funzioni in relazione anche alle funzioni del comitato esecutivo, non vedo quali possano essere le funzioni urgenti che debbano dare al direttore generale la possibilità di adottare provvedimenti successivamente alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Quando si dice «all'organo competente» sembra quasi che si possa sostituire e al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo. Dato che mi è stato ricordato il contenuto del punto n. 3 dell'articolo 8, faccio ammenda del mio errore e propongo la soppressione della seconda parte dell'emendamento.

BATTELLO. Mi rendo conto del senso delle obiezioni, ma, preso atto che è opportuna

una norma che conferisca ad un organo il potere di urgenza e preso atto altresì che si verrebbe a duplicare quest'organo, considerando inoltre che non c'è sovrapposizione di contenuti fra la previsione già esistente nel disegno di legge e quella che si vorrebbe introdurre, osterebbe qualche cosa a che nelle competenze *sub* n. 3 del secondo comma dell'articolo 8, accanto alle spese straordinarie ed urgenti, si facesse riferimento ai provvedimenti necessari a garantire la continuità delle prestazioni di carattere istituzionale?

Non discuto il direttore generale o il presidente, che peraltro vede le proprie competenze limitate dall'articolo 9 a settori ben precisi. Ma, se non il direttore generale, il comitato esecutivo può allargare l'area del suo intervento di urgenza ricomprendendovi anche i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità delle prestazioni di carattere istituzionale? Chiarito questo, non c'è problema.

COVI. Desidero fare un'osservazione, anche se forse è stata superata dal dibattito. A me sembra che dare un tale potere al direttore generale significa assegnargli un potere di carattere organico, mentre l'articolo 2 non prevede che il direttore generale sia un organo, ma un esecutore delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Pertanto la proposta del senatore Battello mi sembra che possa essere accettata.

DE CINQUE. Secondo me, signor Presidente, è vero che c'è una distinzione concettuale tra il punto n. 3 del secondo comma dell'articolo 8 e i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità delle prestazioni di carattere istituzionale; però mi sembra una distinzione pari a quella fra il più e il meno. Cioè, nel concetto di spese straordinarie e urgenti potrebbero rientrare sia le nuove spese che la continuazione delle precedenti.

BATTELLO. Forse potrebbe bastare che risulti dal resoconto della nostra seduta che questa è l'interpretazione della Commissione.

2^a COMMISSIONE

62° RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1986)

PRESIDENTE. Quindi, la Commissione costata le sostanziale superfluità dell'adozione della formula «provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità delle prestazioni di carattere istituzionale», dato che già nel punto n. 3 dell'articolo 8 rientrerebbe la massima parte di tali provvedimenti, in quanto le spese straordinarie urgenti possono includere sia le spese aventi carattere di novità sia quelle necessarie per le prestazioni di carattere istituzionale.

Inoltre, la Commissione aderisce all'osservazione del senatore Covi, secondo il quale il direttore generale, non figurando fra gli organi della Cassa nazionale del notariato, non potrebbe essere tributario di poteri eccezionali come quelli che erano stati delineati.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, visto che non siamo ancora passati alla votazione dell'articolo 10, penso sia possibile inserire un articolo 9-bis che reciti: «I provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità delle prestazioni di carattere istituzionale sono di competenza del presidente del consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti saranno sottoposti a ratifica da parte dell'organo competente nella prima seduta utile».

Infatti, come mi faceva rilevare il collega Michele Pinto, potrebbe anche avvenire che in un determinato periodo dell'anno non si riesca a riunire il comitato esecutivo e quindi non si possano adottare questi provvedimenti. Sono d'accordo con la preoccupazione del collega Pinto e quindi ritengo che sia più giusto che questi provvedimenti facciano capo al presidente e non al direttore generale.

PRESIDENTE. Verrebbero perciò ad essere inclusi nei poteri di straordinaria urgenza del presidente sia i provvedimenti che sarebbero altrimenti di competenza del consiglio sia quelli di competenza del comitato esecutivo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il direttore generale finora adottava tutti i provvedimenti indifferibili e necessari a garantire la continuità delle prestazioni di carattere istituzionale. Non vi era alcuna limi-

tazione, tant'è che poi si diceva: i provvedimenti saranno sottoposti a ratifica da parte dell'organo competente.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto attiene la prima parte dell'emendamento, la previsione formulata nel testo governativo rappresenta una novità rispetto all'ordinamento attualmente in vigore. È apparso infatti più opportuno rimettere alla presidenza del consiglio di amministrazione la valutazione della concreta esigenza della presenza del direttore generale con riferimento alle materie di competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il più elevato organo di amministrazione attiva avente funzioni meramente organizzatorie.

Tra le materie attribuite al consiglio di amministrazione rientra anche quella relativa all'approvazione del regolamento organico del personale e delle sue modifiche, all'ordinamento dei servizi, alla nomina del direttore generale. È comprensibile pertanto come la presenza del direttore generale in tali sedute possa causare una turbativa nella libera assunzione delle determinazioni.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro il secondo periodo dell'emendamento da me presentato, tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 10; intendo presentare invece un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, secondo il quale «i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità delle prestazioni istituzionali sono adottati in caso di urgenza dal presidente. Tali provvedimenti saranno sottoposti a ratifica da parte dell'organo competente nella prima seduta utile».

Poichè si tratta di materia assai delicata, propongo che l'esame di tale emendamento sia accantonato.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta del relatore Di Lembo si intende accolta.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del rappresentante del Governo, noi lo ringraziamo per averci fornito dei chiarimenti sulle

innovazioni proposte. Tuttavia, i motivi da lui adottati non sembrano validi. La materia del personale infatti esige per sua stessa natura la presenza, sia pure con voto solo consultivo, del direttore generale. Se poi nella seduta si dovesse discutere di qualcosa che riguarda direttamente il direttore generale, questi, secondo le regole, si allontanerà.

Fatta questa osservazione, passiamo alla votazione dell'emendamento del senatore Di Lembo, tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 10 con il seguente: «Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo». Tale emendamento è identico all'emendamento da me presentato e al primo periodo dell'emendamento presentato dal senatore Battello.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Di Lembo.

È approvato.

Senatore Battello, insiste per la votazione della seconda parte del suo emendamento?

BATTELLO. Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 11.

Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio, in luogo dei versamenti previsti dall'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e dal quinto comma dell'arti-

colo 7 della legge 12 giugno 1973, n. 349, è tenuto al pagamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al quindici per cento degli stessi.

La quota di onorario di cui al comma precedente è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell'indicazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano l'articolo 20 del precitato regio decreto-legge e le norme in esso richiamate.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici.

È approvato.

Data l'ora tarda, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,20.